

COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 81 Reg. Delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC - IMU) - ANNO 2015

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **Ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono presenti i signori:

ACCORDINI GIORGIO (Sindaco)
ACCORDINI MADDALENA (Consigliere)
SALZANI MARIAFRANCESCA (Consigliere)
CARRADORI MAURO (Consigliere)
GIACOPUZZI MICHELE (Consigliere)
LONARDI MARIO SIMONE (Consigliere)
MERCİ DIEGO (Consigliere)
POIESI GIUSEPPE (Consigliere)
CARNERI LEONELLO (Consigliere)
BALLARINI CORRADO (Consigliere)
DEGANI FABIOLA (Consigliere)
SPERI RENZO (Consigliere)
VINCENZI BRUNA (Consigliere)
BATTISTELLA CARLO (Consigliere)
GALVANINI STILIANO (Consigliere)

Sono assenti i signori:

MARCHESINI STEFANO (Consigliere)
DI LEO MASSIMO (Consigliere)

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Favalezza dr.ssa Donatella.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Accordini Giorgio, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

INTERVENTI

SINDACO: Delibera n. 4: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Iuc-Imu) – anno 2015". Tenuto conto delle modifiche del regolamento fatte al punto precedente, per conservare gli equilibri di bilancio com'era stato anche un po' preannunciato, si propone di approvare per il 2015 le seguenti aliquote Imu che sono uguali a quelle del 2014 con la differenza dei fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze categoria A C2, C6, C7, esclusi i fabbricati di cui al punto n. 1 che sono quelli delle categorie catastali A1, A8, A9, cinque per mille. Quelle erano cinque per mille, queste al 9,6%. Prima erano al nove per mille. In pratica, si recuperano quelle risorse che si perdono, considerando come abitazione principale quella data in comodato gratuito ai parenti di primo grado. Si è pensato di non portare al sei per mille tutti gli altri fabbricati, che non sono abitazione principale perché c'è anche una certa difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le attività, cioè di non comprendere anche gli uffici, negozi, eccetera, ma solo le seconde abitazioni. Quindi chi in pratica ha abitazioni diverse dall'abitazione principale, quindi gode anche di un affitto teoricamente. In questa maniera vengono rispettati gli equilibri di bilancio. Allora chi è d'accordo con la proposta "Determinazione aliquote detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2015 alzi la mano? Tredici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due. Speri e Vincenzi. Chi è d'accordo sull'immediata eseguibilità? Dodici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Tre. Speri, Vincenzi e Galvanini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2014, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale, resa immediatamente eseguibile e adottata in data odierna, è stata approvata una modifica al Regolamento Comunale, consistente nell'aggiungere, all'art. 4, comma 3, una ulteriore assimilazione all'abitazione principale e precisamente riguardante *"l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. I contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. integr. e modific., su modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del versamento della seconda rata IMU a saldo. Tale dichiarazione si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni"*;

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2014 sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

Considerato, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- l'art. 1, comma 380 della legge 228 del 2012, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto l'art. 1, comma 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie:

- abitazione principale aliquota IMU: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola aliquota IMU: 2 per mille;
 - altri immobili aliquota IMU: 10,6 per mille;
- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale propria, il quale prevede *"Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), e dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Un'eventuale diversa aliquota rispetto a quella di base è stabilita nella delibera di approvazione delle aliquote"*.

Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari, nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e nell'ambito del principio di ragionevolezza, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali;

Tenuto conto che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 laddove dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 laddove dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 laddove dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 151 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Tenuto conto delle stime operate sulle basi imponibili degli immobili esistenti nel territorio del Comune di san Pietro In Cariano e della modifica regolamentare, riportata in premessa, in vigore dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra espresso, al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per l'anno 2015, le seguenti aliquote IMU:

- 1) unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 5 per mille**;
- 2) unità immobiliari appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e degli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **aliquota 5 per mille**;
- 3) fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (categoria A – C/2 – C/6 – C/7 esclusi i fabbricati di cui al precedente punto 1): **aliquota 9,6 per mille**;
- 4) altri fabbricati e aree edificabili: **aliquota 9 per mille**;
- 5) Terreni agricoli: **aliquota 10 per mille**;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Essendo presenti n. 14 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 15, su 17 componenti.

Assenti n. 2 consiglieri (Marchesini Stefano e Di Leo Massimo)

Votanti n. 13. Con voti favorevoli resi per alzata di mano n. 13 consiglieri. Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 2 consiglieri (Speri, Vincenzi)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IUC – IMU) per l'anno 2014:
 - 1) **ALIQUOTA 5 PER MILLE:** unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
 - 2) **ALIQUOTA 5 PER MILLE:** aliquota agevolata per le unità immobiliari appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), e dagli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
 - 3) **ALIQUOTA 9,6 PER MILLE:** Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (categoria A – C/2 – C/6 – C/7 esclusi i fabbricati di cui al precedente punto 1);
 - 4) **ALIQUOTA 9 PER MILLE:** Altri fabbricati e aree edificabili;
 - 5) **ALIQUOTA 10 PER MILLE:** Terreni agricoli;
3. di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati, per ciascuna tipologia di immobili, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di aliquote IMU e TASI;
4. di stabilire che dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria (IUC – IMU) ed alla normativa vigente;
6. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015;

7. di dare atto che il presente provvedimento potrebbe essere oggetto di variazioni, nel caso in cui la Legge di Stabilità 2015, in fase di stesura ed approvazione da parte dello Stato adotti ulteriori e diverse disposizioni in merito al tributo;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. N. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.LGS. 446/1997;
9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la necessità di provvedere per quanto richiamato in premessa stante l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015

Essendo presenti n. 14 consiglieri, più il Sindaco pari a n. 15, su 17 componenti.

Assenti n. 2 consiglieri (Marchesini Stefano e Di Leo Massimo)

Votanti n. 12. Con voti favorevoli resi per alzata di mano n. 12 consiglieri. Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 3 consiglieri (Speri, Vincenzi e Galvanini)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 134 del G. LGS. 167/2000.

COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC - IMU) - ANNO 2015

CONSIGLIO COMUNALE

DEL _____

PUNTO N. _____

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 vengono espressi i seguenti pareri:

PARERE TECNICO

la sottoscritta Cagliari rag. Marisa esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di quanto previsto nella presente proposta in deliberazione.

San Pietro in Cariano, li 15/12/14



Il Responsabile dell'Ufficio
Cagliari rag. Marisa

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Ugolini rag. Marta, Responsabile Area Contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di quanto previsto nella proposta di deliberazione in oggetto, prenotando provvisoriamente all'intervento n. _____ ex cap. _____ del bilancio d'esercizio in corso la somma di € _____, necessaria allo scopo con impegno di spesa n. _____

(oppure, se la delibera non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si sostituisce la precedente frase con la seguente)

La sottoscritta Ugolini rag. Marta, Responsabile Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.), precisa che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

San Pietro in Cariano, Li 22/12/2014



Il Responsabile dell'Ufficio
Ugolini rag. Marta

